

Autocertificazione dei titolari incarichi di consulenza e collaborazione

(ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 47 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto PAOLO ADRIANO
nato a TORINO il 05/05/1968

in riferimento all'incarico: CIVILI VARI PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO E CORTE D'APPELLO TORINO

conferito con provvedimento _____ n. _____ del _____

dichiara sotto la propria responsabilità ^{a)}:

A) di non svolgere incarichi e di non ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;

o in alternativa

1) di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione

Denominazione ente	Incarico svolto
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

2) di ricoprire le seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:

Denominazione ente	Carica ricoperta
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

B) di non svolgere attività professionali

o in alternativa

di svolgere le seguenti attività professionali:

AVVOCATO - SINDACO DELLA CITTÀ DI MONDOUVI (CN)

Luogo, data MONDOUVI, 30/03/2018

firma

**STUDIO LEGALE
ADRIANO E ROSSETTI ASSOCIATI**
Viale degli Appalti, 9 - 12100 CUNEO
Tel. 0171 453294 - Fax 0171 453294

Autorizza la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia di Cuneo.

a) Articolo 76 D.P.R. 445/2000. *Norme penali* 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.